



IX SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE

Ancona, 13 maggio 2004

AUTORIZZAZIONE N. 28/2004

OGGETTO: D.lgs. n. 22 del 5/2/1997, artt. 27 e 28.

Ditta: ANCONAMBIENTE SPA

P. IVA/C.F.: 01422820421

Sede legale e sede impianto: Via del Commercio, 27 - ANCONA

Integrazione autorizzazione n. 18/2003 del 14/02/2003, relativa all'estensione dei quantitativi in giacenza e la variazione delle aree di stoccaggio di un impianto di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata.

IL DIRIGENTE DEL IX SETTORE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi;

Vista la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, con la quale la Regione ha delegato alle Province le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.lgs. 22/97 e che per tale attività la citata legge prevede che le Province si avvalgano del supporto tecnico-scientifico dell'ARPAM;

PRESO ATTO che tali deleghe sono state conferite alle Province dal 4/4/2002 con D.G.R. n. 639 del 3/4/2002;

VISTA la Delibera di Giunta di questa Provincia n. 228 del 9/7/2002, che ha definito i criteri dei procedimenti amministrativi relativi alle funzioni delegate dalla Regione Marche in materia di rifiuti ed in particolare quelli per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del D.lgs. 5/2/97 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 387 del 12/7/2002, con la quale è stato approvato il Regolamento relativo alla composizione e al funzionamento della Conferenza di cui all'art. 27 del D.lgs. 22/97 e al rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97;



Provincia
di Ancona

VISTA la domanda presentata in data 1/12/2003, prot. 98363, con la quale la ditta in oggetto ha richiesto l'integrazione di nuovi codici CER e la relativa estensione dei quantitativi di rifiuti in giacenza, relativi all'autorizzazione 18/2003 del 14/02/2003 per l'esercizio di un impianto per la messa in riserva (R13) e il deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata;

VISTE le integrazioni alla documentazione pervenute il 6/04/2004, prot. n. 29603;

PRESO ATTO che la Conferenza di cui agli art. 27 -28 del D.lgs. 22/97, nella seduta del 29/04/2004, ha espresso parere favorevole con prescrizioni in relazione alla domanda della ditta;

PRESO ATTO che il Comune di Ancona intende concedere, parallelamente all'autorizzazione provinciale, il permesso di costruire in sanatoria alle baracche per lo stoccaggio dei rifiuti;

RITENUTO di accogliere la domanda di integrazione della ditta, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97;

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

VISTO l'art. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 45 della L. 80/98;

AUTORIZZA

ART. 1 - L'integrazione ai sensi degli art. 27-28 del D.lgs. 22/97, dell'autorizzazione 18/2003 del 14/02/2003 per l'attività di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata, rilasciata alla Ditta ANCONAMBIENTE SPA, con sede legale e sede impianto in Via del Commercio, 27 - ANCONA (vedi planimetria allegata), individuato al Foglio n. 46, mappale n. 121 come di seguito indicato:

Nuove tipologie per la messa in riserva (R13):

| | |
|----------|--|
| 02 01 03 | scarti di tessuti vegetali |
| 02 01 04 | rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) |
| 02 03 04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 03 01 01 | scarti di corteccia e sughero |
| 03 01 05 | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 |

| | |
|----------|---|
| 03 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti di carte decorative impregnate) |
| 04 02 09 | rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) |
| 04 02 21 | rifiuti da fibre tessili grezze |
| 04 02 22 | rifiuti da fibre tessili lavorate |
| 08 03 18 | toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 |
| 10 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti (rivestimenti vari, scorie, targhe metalliche, sfridi di lavorazione) |
| 10 08 99 | rifiuti non specificati altrimenti (sfridi di rame, scorie di leghe, residui e sfridi di lavorazione di leghe, residui di refrattari) |
| 10 13 11 | rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 |
| 11 02 06 | rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05 |
| 11 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti (sfridi di Zn, fanghi e residui da trattamento elettrolitico) |
| 11 05 01 | zinco solido |
| 12 01 01 | limatura e trucioli di materiali ferrosi |
| 12 01 03 | limatura e trucioli di materiali non ferrosi |
| 12 01 05 | limatura e trucioli di materiali plastici |
| 12 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti vari prodotti da attività di saldatura, intaglio, limatura, nel particolare sfridi di stampaggio e tutto ciò che deriva dalla saldatura)* |
| 15 01 01 | imballaggi in carta e cartone |
| 15 01 02 | imballaggi in plastica |
| 15 01 03 | imballaggi in legno |
| 15 01 04 | imballaggi metallici |
| 15 01 05 | imballaggi in materiali compositi |
| 15 01 06 | imballaggi in materiali misti |
| 15 01 07 | imballaggi in vetro |
| 16 01 03 | pneumatici fuori uso |
| 16 02 14 | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 |
| 16 02 16 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 |
| 17 01 01 | cemento |
| 17 01 02 | mattoni |
| 17 01 03 | mattonelle e ceramiche |
| 17 01 07 | miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 |
| 17 02 01 | legno |
| 17 02 02 | vetro |
| 17 04 01 | rame, bronzo, ottone |
| 17 04 02 | alluminio |
| 17 04 03 | piombo |
| 17 04 04 | zinco |
| 17 04 05 | ferro e acciaio |
| 17 04 06 | stagno |
| 17 04 07 | metalli misti |
| 17 06 04 | materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 |
| 17 08 02 | materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 |
| 17 09 04 | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 |
| 20 01 01 | carta e cartone |
| 20 01 02 | vetro |
| 20 01 08 | rifiuti biodegradabili da cucine e mense |
| 20 01 10 | abbigliamento |
| 20 01 11 | prodotti tessili |
| 20 01 25 | oli e grassi commestibili |
| 20 01 34 | batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 |
| 20 01 36 | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 |
| 20 01 38 | legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 |

20 01 39 plastica
20 01 40 metallo
20 02 01 rifiuti biodegradabili
20 03 02 rifiuti dei mercati

La quantità massima stoccabile è di tonnellate 323,794.

Nuove tipologie per il deposito preliminare (D15):

18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

La quantità massima stoccabile è di tonnellate 2,436.

ART. 2 - La ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) l'utilizzo delle baracche è subordinato all'ottenimento del permesso di costruire del Comune di Ancona;
- b) nello stoccaggio provvisorio di rifiuti sul piazzale la ditta deve far in modo di non creare emissioni odorigene maleodoranti o comunque moleste e di contenere le emissioni diffuse di polveri, con il criterio della migliore tecnologia disponibile;
- c) i piazzali dove avviene lo stoccaggio dei rifiuti, dei cassonetti e delle zone di manovra devono essere pavimentati con calcestruzzo carrabile e non asfaltati, inoltre tali piazzali devono essere costantemente mantenuti puliti;
- d) i cassoni per il deposito dei materiali non pericolosi e per il trasporto, devono essere adeguatamente ricoperti da teloni;
- a) entro 15 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, la ditta deve provvedere ad adeguare la preesistente fidejussione di € 15.000 ad € 81.236,62.

ART. 3 L'inosservanza di quanto prescritto comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previsti dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelli del Titolo V - Capo I del D.lgs. 22/97.

ART. 4 - Tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal D.lgs. 22/97, nonché le norme regolamentari e tecniche previgenti ad esso dovranno essere rispettate come parte integrante del presente atto sino all'adozione di specifiche norme adottate in attuazione del succitato D.lgs. 22/97. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto nel progetto presentato.

ART. 5 - Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi.

ART. 6 - Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.

Il Dirigente del IX Settore
(ing. Massimo Sbriscia)